

DETERMINAZIONE DSAI/54/2018/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 1 agosto 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) e l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante "Modifiche e

integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr), nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 228/2015/R/idr, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 228/2015/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr), nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” e s.m.i. (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- l’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l’Autorità, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d’ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni dell’MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 dell’MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- l’articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l’articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- l’articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione

347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;

- ai sensi degli articoli 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi;
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio pubblico con indicazione di *standard* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della RQSII, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore;
- ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della RQSII, i gestori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet, tra gli altri, la Carta dei servizi;
- con la deliberazione 228/2015/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015 e comunque finché perdurino le casistiche ivi contemplate) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9, per alcune gestioni della Regione Sicilia, tra cui il Comune di Trapani, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'articolo 6 comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr nonché dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla medesima deliberazione;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che il valore ϑ pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ medio) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2013.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 627/2017/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, destinatari di provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d'ufficio, per accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 27 e 28 marzo 2018 una verifica ispettiva presso il Comune di Trapani (di seguito anche Comune), gestore in economia del SII entro l'omonimo centro

cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 7 – Trapani (TP) della Regione Sicilia ;

- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione della deliberazione 228/2015/R/idr il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha applicato correttamente la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione, avendo operato, con riferimento alle fatture emesse dal dicembre 2015 e relative ai consumi 2015 - 2017, la prescritta decurtazione del 10% alla tariffa 2013 anziché alla tariffa 2012 e non avendo provveduto, in riferimento alle tariffe per gli anni 2012-2014, ad applicare i dovuti conguagli; in particolare, il Comune, con riferimento alla deliberazione 228/2015/R/idr ha dichiarato *“di non avere provveduto a ulteriori riduzioni dei corrispettivi rispetto a quelle di cui alla del. G.C. 106/2015. In particolare il Comune non ha applicato il moltiplicatore 0,9 alla tariffa del 2012 per determinare i corrispettivi applicati dopo l'approvazione della deliberazione 228/2015/R/idr, bensì lo ha applicato alla tariffa del 2013, pari a quella del 2012 incrementata del 6,5%; inoltre, il mancato invio delle proposte tariffarie MTI e MTI-2 ha fatto sì che il 9 pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 228/2015/R/idr (punto 2.2 e documenti 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati alla *check list*);*
 - ii. in violazione degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr, 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell'articolo 54, comma 1, della RQSII, il Comune non ha ancora adottato la Carta dei servizi, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle suindicate contestazioni siano cessate, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti del Comune di Trapani di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Trapani per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione del SII e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4 *bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4 *bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Trapani (Codice Fiscale 80003210814) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.trapani.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

1 agosto 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro